



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del 29/11/2006

N. 70

OGGETTO: COSTRUZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE - ACCORDO BONARIO EX ART. 31 BIS DELLA LEGGE 109/1994 - PRESUNTE IRREGOLARITA' - ACQUISIZIONE RELAZIONE TECNICA E PARERE LEGALE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'anno duemilasei , addì ventinove , del mese di novembre, nella Casa Comunale di Ischia, assistito dal Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- nel programma approvato con Delibera CIPE del 12.5.1988 (in G. U. n. 144 del 21.6.1988) veniva finanziato un "Centro polifunzionale per servizi terziari, centro studi alberghiero, centro congressi, centro attività pubbliche e sportive";
 - la realizzazione dell'intervento veniva affidata in concessione, su sua richiesta, al Comune di Ischia, con la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 5282 del 22.11.1988 e successiva Convenzione n° 3220 del 2.5.1990;
 - con Determinazione dirigenziale del Settore Tecnico del Comune di Ischia n. 1084 del 21.11.2002 veniva approvato il progetto dei lavori di completamento del detto "Centro polifunzionale" dell'importo complessivo di € 6.062.763,65, di cui € 4.139.256,14 per lavori a base di gara ed € 1.923.507,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione, nonché veniva indetto pubblico incanto per l'appalto dei lavori a base di gara;
 - con ulteriore Determina dirigenziale n. 248 del 17.2.2003 veniva approvato il verbale di gara con il quale i lavori venivano aggiudicati all'Impresa MA. FRA. s. r. l., col ribasso offerto del 17,00% e, quindi, con un'economia di € 676.387,56;
 - il 10.3.2003 veniva stipulato il relativo contratto d'appalto;
- con Determina dirigenziale n. 522 del 15.4.2003 veniva nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Francesco Iacono, revocando la precedente nomina fatta all'ing. Michele Maria Baldino e veniva costituito l'Ufficio della Direzione Lavori, nominando l'ing. Bruno Sergio e l'ing. Ungaro Crescenzo Direttori operativi;
- Tenuto presente che (come risulta dalla Deliberazione di Giunta Comunale n° 79 del 2006 e dalla "Proposta di accordo bonario" in data 6.2.2006):
- con verbale in data 10.6.2003 venivano sospesi i lavori "per il periodo estivo", per le motivazioni riportate nello stesso verbale, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve, dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento; lavori poi ripresi il giorno 8.9.2003;

- con altro verbale del 5.5.2004 veniva disposta nuova sospensione dei lavori, pur esso sottoscritto senza riserve, al fine di redigere una perizia di variante;

- tale perizia - è affermato nella Proposta di accordo bonario - era stata determinata da *"circostanze sopravvenute"* e dalla relazione tecnica (della perizia di variante) redatta dalla Direzione dei Lavori si evince, fra l'altro, che *"a causa della mancata disponibilità dell'area oggi occupata da un autolavaggio, al fine di poter realizzare la struttura degli ultimi due corpi di fabbrica D ed E, si è dovuto ricorrere alla costruzione preventiva di una paratia di pali a contenimento e sostegno della parte limitrofa"* e che *"la necessità di procedere all'approvazione della variante, come emerge dalla relazione del Direttore dei Lavori, deriva da cause non prevedibili all'atto della predisposizione del progetto"*; la perizia veniva poi approvata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 24.12.2004 e successivamente veniva stipulato il relativo Atto di Sottomissione repertorio n. 5177 del 4.5.2005;

- i periodi delle due sospensioni (rispettivamente, dal 10.6.2003 all'8.9.2005, la prima, dovuta al "periodo estivo" e dal 5.5.2004 al 10.1.2005, per redigere la variante, la seconda) hanno superato i termini previsti dall'art. 24 del D.M. 145/2000 (Capitolato generale d'appalto), previsti in un quarto del termine di durata complessiva per l'esecuzione dei lavori o, comunque, di sei mesi;

- in data 16.2.2005 l'appaltatore sottoscriveva uno stato di avanzamento lavori con riserve, esplicitando poi le stesse in data 28.2.2005, il cui importo superava il limite del 10% di cui all'art. 31 bis della legge 109/94, e successive modificazioni ed integrazioni, ed articolo 149 del DPR 554/99, per cui il Responsabile del Procedimento in data 4.5. 2005 chiedeva le relazioni riservate in proposito alla Direzione dei Lavori ed alla Commissione di Collaudo;

- nella Delibera di Giunta Comunale n. 79/2006, pag. 4, è testualmente riportato che *"in data 13.5.2005 con nota prot. n. 690/UTC il Direttore dei Lavori ing. Gaetano Grasso ha trasmesso al Responsabile del Procedimento la propria Relazione riservata, mentre la Commissione di Collaudo a tutt'oggi non ha dato riscontro a tale richiesta"*

l'iter procedurale di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 ed art. 149 del DPR 554/99 si chiudeva in data 9.1.2006 con la redazione di uno "Schema di accordo bonario", concluso (senza la relazione riservata della Commissione di Collaudo) tra il Responsabile del Procedimento, l'Appaltatore e il Dirigente del Settore Tecnico (e Direttore dei Lavori); tale "Accordo" veniva poi approvato con la Deliberazione giunta n. 79 del 7.3.2006, con la quale la Giunta, fra l'altro, disponeva che l'importo concordato di € 650.000,00 venisse finanziato con le somme a disposizione dell'Amministrazione risultante dal quadro economico di progetto (economie di gara);

Vista

- la lettera (non sottoscritta) introitata al protocollo generale del Comune il 23 Agosto 2006 al n° 20653 con la quale vengono segnalate al Commissario Prefettizio irregolarità che sarebbero state commesse nella gestione di alcune opere pubbliche ed, in particolare, per la costruzione del "Centro polifunzionale" relativamente al riconoscimento della somma derivante dall'accordo bonario approvato con la premessa deliberazione giunta n. 79 del 7.3.2005;

- le copie dei documenti allegati alla predetta lettera, fra cui:

a) lettera in data 6.7.2006 con la quale uno dei Componenti della Commissione di Collaudo puntualizza, tra l'altro, di aver fatto presente, con nota del 22.7.2005 che gli atti trasmessi alla Commissione con le note n. 10832/05 e 16655/05 erano insufficienti per l'espletamento delle competenze in ordine alla problematica delle riserve e che quanto riportato nel registro di contabilità, scritto a mano, era illeggibile e non riportava la data delle controdeduzioni alle riserve da parte del Direttore dei lavori, per cui richiedeva alcuni atti per poter formulare la richiesta Relazione; atti mai consegnati; con la citata lettera il

Componente della Commissione di Collaudo conclude affermando che il mancato parere sulle riserve è, perciò, dovuto solamente ed esclusivamente alla mancata trasmissione dei necessari atti e documenti da parte del Responsabile del Procedimento;

b) lettera della Regione Campania, indirizzata anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti, prot. n. 2006.06689920 del 3.8.2006 con la quale si comunica, fra l'altro, che in relazione alla concessione rilasciata al Comune per la realizzazione dell'opera in parola ed alla relativa Convenzione stipulata col Comune: *"in particolare al Concessionario (Comune) appartengono sia le responsabilità delle scelte tecnico – economiche operate nella fase di progettazione, sia quelle effettuate nella conduzione dei lavori tramite le figure professionali previste, tutte regolarmente nominate. Conseguentemente, non risulta riconoscibile dalla Regione Campania alcuna spesa derivante da contenziosi intervenuti sia nei riguardi delle imprese assuntrici dei lavori, sia nei riguardi di terzi, per cui il riconoscimento degli oneri aggiuntivi di cui alla deliberazione di Giunta municipale n. 79 del 7.6.2006, sia la relativa quantificazione, non può che gravare sul bilancio comunale"*; la Regione, avendo appreso di una denuncia penale alla Procura della Repubblica, conclude poi di ritenere *"opportuno attendere le determinazioni dell'autorità giudiziaria assunte in merito alle segnalate irregolarità procedurali, connesse all'adozione della deliberazione di Giunta municipale n. 79/2006"*;

Considerato

- che, peraltro, dalla lettura degli atti visionati risulterebbero anche altre irregolarità e, in particolare, fra le più significative:

la mancata "promozione" della costituzione da parte dell'Amministrazione della speciale Commissione prevista dall'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'eventuale definizione dell'accordo bonario, commissione in ordine alla cui opportunità di costituzione avrebbe dovuto pronunciarsi l'Organo di governo dell'Ente;

la tardiva e irrituale iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore;

l'erronea quantificazione dei danni, in violazione all'art. 25 del D.M. 145/2000 (Capitolato generale d'appalto);

le sospensioni (e loro durata) non giustificate e/o non (interamente) dovute a cause oggettive ed imprevedibili al momento della progettazione, in riferimento al disposto dall'art. 24 del D.M. 145/2000;

dubbi sull'esistenza di errori e carenze della progettazione posta a base di gara e problematica delle relative responsabilità;

esistenza dell' "autolavaggio" nell'area interessata dal realizzando intervento da tempo ben anteriore a quello della progettazione e della gara d'appalto, con conseguente implicazione di condotta colposa del progettista e del Responsabile del Procedimento;

mancati rilievi delle carenze di progettazione in sede di "verifica" e di "validazione" del progetto da parte del Responsabile del Procedimento, alla presenza dei progettisti, prima dell'approvazione del progetto e della consegna dei lavori, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del DPR 554/99;

mancata acquisizione della Relazione riservata della Commissione di Collaudo sulle riserve dell'appaltatore, pur eventualmente oltre il termine di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 da parte del Responsabile del Procedimento e del Dirigente responsabile del Settore LL.PP., così come la mancata richiesta (ed acquisizione) da parte della Giunta Comunale, prima di deliberare, della predetta (obbligatoria) Relazione Riservata della Commissione di Collaudo, in considerazione del carattere "ordinatorio" dei termini previsti dal citato art. 31 bis e del potere – dovere dell'Organo deliberante di richiedere, autonomamente, il detto parere, così come si ricava dalla lettura della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 22 del 5.12.2001;

Atteso che

- è necessario ed opportuno procedere all'accertamento della regolarità (legittimità) della deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 7.3.2006 e della procedura connessa relativa alla definizione bonaria e quantificazione delle riserve, allo scopo di definire la questione ed evitare eventuali danni patrimoniali all'Ente;

Considerato che

- la verifica della regolarità della procedura in parola implica necessariamente valutazioni di ordine tecnico e giuridico che richiedono professionalità particolarmente qualificate e non presenti nell'Ente e che, inoltre, evidenti motivi di opportunità consigliano commettere tali incombenze a figure professionali esterne all'Ente e che si trovino in posizione di "terzietà" rispetto ai soggetti ed agli enti implicati nella vicenda ed a coloro che possano essere direttamente o indirettamente interessati dal procedimento;

Ritenuta

- pertanto, l'esigenza di acquisire una Relazione – perizia sulla vicenda da parte di Tecnico qualificato che dica, in particolare, se sussistono nella fattispecie in esame i presupposti e le condizioni per il riconoscimento di danno all'appaltatore e, in caso positivo, di quantizzarne l'importo, indicando le cause generatrici del danno ed eventualmente i soggetti cui eziologicamente il danno stesso sia riconducibile, nonché di acquisire parere legale in ordine alle determinazioni che, sulla scorta dell'acquisita Relazione – perizia tecnica, l'Amministrazione debba adottare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Ciò premesso si propone di

d e l i b e r a r e

1. di incaricare il Dirigente dell'U.T.C. arch.Francescangelo Possemato, di esaminare la pratica relativa al riconoscimento di compenso per danni all'Impresa MA. FRA. s.r.l. di cui all'Accordo bonario approvato, ai sensi dell'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 7.3.2006, per verificarne la regolarità e per la redazione di Relazione che evidenzi in particolare, se sussistono nella fattispecie in esame i presupposti e le condizioni per il ristoro del danno all'appaltatore e di quantizzarne l'importo eventuale, indicandone le cause generatrici ed eventualmente i soggetti cui eziologicamente il danno sia riconducibile;

2. di conferire incarico all'Avv. Gherardo Marone, con Studio in Napoli, alla Via Cesario Console, n. 3, di collaborare, sul piano giuridico, con il Dirigente dell'Ufficio tecnico Comunale incaricato di redigere la predetta Relazione, nonché di fornire parere legale conclusivo, anche con riferimento alle determinazioni che l'Amministrazione debba assumere, nel rispetto della vigente normativa in materia;

3. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott.Giovanni Amodio**

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.L.VO 267/2000

- Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica

IL DIRIGENTE

- Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa relazione istruttoria con relativa proposta di deliberazione del Direttore Generale dell'Ente, concernente l'argomento in oggetto;

RITENUTO dover approvare la suddetta proposta, dando atto che la stessa non comporta impegno di spesa;

DELIBERA

1. Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Costruzione Centro Polifunzionale – Accordo Bonario ex art.31 bis della legge 109/1994 – Presunte irregolarità – Acquisizione relazione tecnica e parere legale".
2. Dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267

Del che il presente verbale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
SPENA FIAMMA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
